

# ORGANI COLLEGIALI

## STATUTO E REGOLAMENTO

### INTRODUZIONE

#### **Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali**

Gli Organi Collegiali della scuola paritaria Barbarigo sono disciplinati dal presente documento (statuto e regolamento), adottato ai sensi e secondo i principi dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge n° 59/1997, e tenendo conto delle finalità specifiche degli organismi di partecipazione scolastica.

Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative, evidenziate nel Progetto Educativo d'Istituto (**P.E.I.**), e degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio, alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi, che trovano specifica espressione nel Piano dell'Offerta Formativa (**P.O.F.**).

La Comunità scolastica del Barbarigo, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della scuola, secondo lo spirito della legislazione scolastica italiana, e con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 (autonomia scolastica) e alla legge n. 62/2000 (parità scolastica e scuole paritarie), istituisce il **Consiglio di Istituto**.

Per dare unità d'indirizzo formativo si stabilisce la costituzione di un **unico Consiglio** comprensivo di diversi indirizzi presenti nell'Istituto.

Oltre a tale Consiglio si attivano, con il medesimo criterio di unitarietà, anche i seguenti principali organi collegiali: **Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe, Organo di garanzia**.

La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione; di distinzione dei ruoli e delle responsabilità e della tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione, dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie di ogni istituzione scolastica.

#### **Art. 2 – Finalità istituzionali**

Date la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dal Rettore *pro tempore* a nome del Vescovo di Padova, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque Organo Collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali, secondo quanto esposto nel **P.E.I.**, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

## CAPITOLO I

### CONSIGLIO D'ISTITUTO

#### **Art. 3 – Composizione**

Il Consiglio d'Istituto (C. di I.) è formato da 13 componenti:

- Il Preside (Dirigente scolastico o Coordinatore didattico)
- Un collaboratore del Rettore (nominato dal Rettore)
- Docenti: 3 eletti dal Collegio Docenti unitario (con attenzione a rappresentare, per quanto possibile, le diverse componenti)
- Genitori: 3 eletti (con attenzione a rappresentare, per quanto possibile, le diverse componenti) + 1 genitore scelto dall'Associazione Genitori del Barbarigo
- Studenti: 3 eletti dagli studenti delle superiori (con attenzione a rappresentare, per quanto possibile, le diverse componenti)
- Non Docenti: 1 rappresentante eletto dal personale non docente

Studenti e genitori vengono eletti a scrutinio segreto, con scheda fisica gli studenti e *on line* i genitori. Sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti delle scuole Superiori e tutti i genitori. Ogni elettore dispone di due preferenze. Individuati gli eletti, si mantiene l'elenco dei non eletti delle varie componenti (studenti, genitori, docenti) per eventuali subentri in corso del triennio del mandato.

Possono essere chiamati a partecipare occasionalmente alle riunioni del C. di I., a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, e anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o in seguito alla richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

#### **Art. 4 – Attribuzioni**

Il C. di I., fatte salve le competenze specifiche del Gestore, del Consiglio di amministrazione, del Collegio Docenti e dei Consigli di classe, esercita il compito di promozione, orientamento e progettazione per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare:

- a) Elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda. A richiesta della maggioranza del Consiglio, può essere espresso, tra i vari membri del Consiglio stesso, un Vicepresidente;
- b) Individua gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito, sulla base delle finalità fondamentali del P.E.I. del Barbarigo;
- c) Approva il P.O.F. elaborato dal Collegio Docenti;
- d) Provvede all'adozione e all'aggiornamento di un regolamento interno di Istituto;
- e) Dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze dell'Istituto, tenendo presente le proposte del Collegio Docenti e quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;
- f) Promuove contatti con le altre scuole e istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

- g) Promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) Suggerisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali e benefiche, che possono essere assunte dall'Istituto;
- i) Propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, sportive e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali, e le dotazioni librerie;
- j) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi;
- k) Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;
- l) Invia ai singoli Organi dell'Istituto (Consiglio di Amministrazione - Collegio Docenti - Consigli di classe - Comitato Genitori - Comitato Studenti) ogni atto che coinvolga direttamente i suddetti organi collegiali: ciascun Organismo, in tempi brevi, dovrà motivare la propria eventuale risposta per iscritto.

### **Art. 5 – Funzioni del Presidente**

Il Presidente, eletto tra i genitori, rappresenta il C. di I., ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del regolamento.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci in tutte le sue funzioni e competenze.

Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere, di concerto con la Segreteria dell'Istituto, alla comunicazione degli atti.

Nel caso di cessazione del Presidente per dimissioni o altre motivate ragioni, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente in tempi brevi e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione ufficiale delle dimissioni. Assume la responsabilità del processo elettivo il Vicepresidente o, in sua assenza, il Dirigente scolastico.

### **Art. 6 – Durata in carica**

Il C. di I. dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento di un nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, presentino le dimissioni o – per cessazione di servizio (docenti e non docenti) o di frequenza dell'alunno (studenti e genitori) – perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, saranno considerati decaduti e verranno sostituiti dal primo dei non eletti nella rispettiva categoria. In caso di esaurimento delle liste si procederà a elezione integrativa dei componenti mancanti, che restano in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio stesso.

Il Preside, in caso di mancata elezione dei rappresentanti studenteschi, può cooptare nel Consiglio alcuni studenti (senza diritto di voto nelle riunioni).

### **Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni**

Il C. di I. deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola e in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Le date e l'ora di convocazione vengono programmate, di norma, all'inizio di ogni anno scolastico. Il Presidente provvede – tramite la Segreteria della scuola – a far pervenire ai Consiglieri la convocazione, con l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Le proposte dei Consiglieri per l'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente del C. di I. o al Preside almeno 7 giorni prima dalla riunione.

Se nell'ordine del giorno è incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri, unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le proposte del C. di I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione del Presidente e ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti faccia richiesta di votazione segreta.

Il verbale, firmato da Presidente e segretario, deve essere inviato alla Segreteria della Scuola entro i dieci giorni successivi alla seduta e comunque prima della successiva seduta del Consiglio. Sarà cura della Segreteria stessa far pervenire il verbale a tutti i consiglieri, via e-mail, appena possibile e comunque prima dell'invio della convocazione della successiva seduta.

Il verbale della riunione precedente viene approvato all'inizio della seduta del Consiglio.

Spetta al Dirigente scolastico l'esecuzione delle deliberazioni del C. di I.

Gli atti del C. di I., per estratto, vengono pubblicate nell'albo della Scuola.

### **Art. 8 – Riunione congiunta di più Organi Collegiali**

Su convocazione del Preside, dopo il preventivo accordo con il Presidente del C. di I., possono aver luogo riunioni congiunte di più Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a) Esame di approvazione di modifiche allo Statuto in base all'art. 22;
- b) Discussione e proposte su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene con la presidenza del Preside, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura di un verbale.

## CAPITOLO II

### CONSIGLI DI CLASSE

#### **Art. 9 – Composizione**

I Consigli di classe sono composti dai docenti delle singole classi e da 4 rappresentanti dei genitori delle rispettive classi nella scuola Secondaria di primo grado; dai docenti, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentanti degli studenti nelle scuole Secondarie di secondo grado.

Ogni Consiglio può configurarsi in tre modalità:

+ **Ristretto** : tutti gli insegnanti di ogni singola classe

+ **Ordinario** : tutti i docenti della classe, i rappresentanti dei genitori e (nelle Secondarie di secondo grado) degli studenti

+ **Allargato** : tutti i docenti, tutti i genitori (e studenti – per le Superiori) della classe (viene convocato per particolari interventi educativi e didattici).

I Consigli di classe sono presieduti dal Preside o, su sua delega, dal Vicepreside (o referente di plesso) o da un docente dell'Istituto (di regola il coordinatore della classe).

Le funzioni di Segretario del Consiglio di classe sono attribuite dal Preside a uno dei docenti del Consiglio stesso.

### **Art. 10 – Competenze**

I Consigli di classe si riuniscono almeno tre volte all'anno, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, col compito di programmare l'azione educativa e didattica, accompagnare il percorso di crescita di ogni studente, formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'adozione dei libri di testo e a iniziative di sperimentazione.

I Consigli di classe hanno il compito di esprimersi riguardo agli argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre soluzioni agli organi competenti, nonché di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola partecipazione dei docenti; esso esamina inoltre, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, tenendo conto del parere tecnico degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

## **CAPITOLO III**

### **COLLEGIO DOCENTI**

#### **Art. 11 – Composizione e riunioni**

Il Collegio Docenti (C.D.) è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola; è presieduto dal Preside o da un suo delegato.

Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Preside, che redige il verbale di ogni riunione.

Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Preside ne avvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo, di norma, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

#### **Art. 12 – Competenze**

Il C.D., con le sue eventuali articolazioni, è l'organo tecnico e professionale della istituzione scolastica, con competenze generali in materia didattica e di valutazione.

Il Collegio Docenti:

- *Ha il potere deliberante* in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il **P.O.F.**, sulla base degli indirizzi generali definiti dal C. di I.; cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti scolastici stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante, nel quadro delle linee fondamentali indicate dal **P.E.I.**;
- *Formula* proposte al Preside per la formazione e la composizione delle classi, per la predisposizione dell'orario delle lezioni, del calendario scolastico annuale e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C. di I. (cfr. art. 4) e della normativa vigente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- *Valuta* periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- *Provvede* all'adozione dei libri di testo, su proposta dei dipartimenti e sentiti i Consigli di classe;
- *Adotta e promuove* iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- *Promuove* iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- *Elegge* i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, secondo l'art. 3.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il C.D. tiene conto delle eventuali proposte e pareri degli altri Organi Collegiali.

Il C.D. si può articolare in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni, di norma corrispondenti ai Consigli dei docenti della classe.

Il C.D. può prevedere differenti articolazioni funzionali del Collegio stesso; ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore.

Il C.D. stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un eventuale organismo rappresentativo dei coordinatori.

## CAPITOLO IV

### ASSEMBLEA DEI GENITORI

#### **Art. 13 – Assemblee dei Genitori**

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il **Comitato dei Genitori** dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C. di I.

I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto, secondo le modalità previste dai successivi commi.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente, di norma, con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto:

- L' *Assemblea di classe* è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori della classe.
- L' *Assemblea d'Istituto* è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Preside autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione a tutti i Genitori almeno 5 giorni prima, mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di classe è presieduta da uno dei Genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Preside e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Preside, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

#### **Art. 14 – Conclusioni delle Assemblee**

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali vanno depositati presso la Segreteria dell'Istituto.

Le conclusioni delle assemblee dei Genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto e ai Consigli di Classe, per eventuali decisioni di loro competenza.

## CAPITOLO V

### ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

#### **Art. 15 – Diritto di assemblea**

Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, sulla base dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

#### **Art. 16 – Assemblee Studentesche**

I rappresentanti di classe, unitamente ai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto, costituiscono il **Comitato Studentesco**, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

Le Assemblee studentesche, nelle scuole Secondarie Superiori, costituiscono un'occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione (con inizio, di norma, dopo le ore 11.00) e la seconda, di un'ora (di norma l'ultima ora di lezione). L'orario, comunque, sarà concordato con il Preside. In orario extrascolastico potranno essere tenute altre assemblee, sempre previo accordo con la Presidenza.

L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno: detta partecipazione deve essere autorizzata dal Preside.

All'Assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono, di norma, aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

#### **Art. 17 – Funzionamento delle Assemblee Studentesche**

L'*Assemblea di Istituto* richiede un regolamento per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto viene convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Preside, di norma, almeno 10 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno e a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

L'*Assemblea di classe* è presieduta dagli studenti rappresentanti di classe: spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Preside, di norma almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Preside, o il suo delegato, ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

## CAPITOLO VI

### **ORGANO DI GARANZIA**

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007, è costituito presso il Collegio Barbarigo l'Organo di Garanzia, avente la funzione di esaminare i ricorsi presentati in



seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma della legislazione vigente e del Regolamento disciplinare d'Istituto.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata ad aspetti non presi in esame durante l'accertamento, carenza di motivazione, eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni, con scadenze di norma legate a quelle del Consiglio d'Istituto. Risulta così composto:

#### Per la Scuola Secondaria di Primo Grado

- Il Dirigente scolastico (in sua assenza o impedimento, Vicepreside o referente di plesso)
- Due genitori (indicati dal Consiglio d'Istituto, almeno uno dei quali con figli alla SS1G);
- Un docente (indicato dal Consiglio d'Istituto, possibilmente insegnante alla SS1G)

#### Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado

- Il Dirigente scolastico (in sua assenza o impedimento, Vicepreside o referente di plesso)
- Un genitore (indicato dal Consiglio d'Istituto);
- Uno studente (indicato dal Consiglio d'Istituto);
- Un docente (indicato dal Consiglio d'Istituto)

Per i diversi corsi delle Secondarie, si prevede un unico Organo di garanzia.

*Subentro dei membri*, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organismo un soggetto che ha irrogato la sanzione, eccettuato il Dirigente scolastico) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organismo lo studente sanzionato o un suo genitore): il Consiglio d'Istituto, al momento della scelta dei componenti, procede anche alla nomina dei membri supplenti.

Le riunioni sono valide solo se sono presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute non sono, di regola, pubbliche; il segretario, nominato dal Presidente, dovrà redigerne relativo verbale.

L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

## CAPITOLO VII ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

### **Art. 19 – Elettorato**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente Statuto, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: Docenti, Non Docenti, Genitori e Studenti.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola.

L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

### **Art. 20 - Candidature**

Per il Consiglio d'Istituto:

- **Docenti:** tutti i docenti godono del diritto di voce passiva;
- **Non Docenti:** vedere art. 3;
- **Studenti:** l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti delle scuole Secondarie che presentino la propria candidatura;
- **Genitori:** tutti i genitori degli alunni dell'Istituto possono essere eletti ai Consigli di classe e d'Istituto (vedere art. 3 e 13);

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

### **Art. 21 – Svolgimento delle elezioni**

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Preside prima del rinnovo triennale degli Organi Collegiali.

### **Art. 22 – Interpretazione, integrazione e modificabilità delle presenti norme**

In caso di dubbi di interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente Statuto può essere modificato quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti, alunni o 1/4 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Preside, con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Preside invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

### **Art. 23 – Vigenza del presente Statuto**

Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia al titolo 1, capo 1 del Decreto Legislativo 297/94 (Testo unico in materia d'Istruzione).

*Il presente Statuto, discusso e approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto il 20 aprile 2001, è rimasto in vigore dall'anno scolastico 2001/02 all'anno scolastico 2013/14.*

*Rivisitato e aggiornato, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto il 21 maggio 2014 ed è in vigore dall'anno scolastico 2014/15.*

*Il capitolo relativo all'Organo di Garanzia è stato rivisto insieme al Regolamento disciplinare nell'aprile 2017 ed è in vigore dall'anno scolastico 2017/18.*

*Il capitolo relativo al Consiglio d'Istituto è stato aggiornato e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21 maggio 2019 ed è entrato subito in vigore.*